

ORDINANZA DEL SINDACO n.ro 15 in data 31 Maggio 2018

Oggetto: "Prevenzione Incendi e lotta agli insetti nocivi ANNO 2018".

IL SINDACO

PREMESSO che:

- a) con l'approssimarsi della stagione estiva aumenta notevolmente il rischio degli incendi e il rischio per la proliferazione degli insetti nocivi ed in particolare delle zecche;
- b) i terreni incolti, recintati e non, con presenze di rovi, erbacce, arbusti, contribuiscono notevolmente a favorire il pericolo di incendi nonché l'insorgenza di problemi igienico-sanitari in quanto tale condizione di degrado può facilitare il diffondersi di insetti di vario genere, zecche e simili, funge inoltre da rifugio per animali randagi e roditori;
- c) considerato inoltre che, lo stato di abbandono delle aree crea pregiudizio del decoro urbano e favorisce l'abbandono di rifiuti di vario genere;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica e della incolumità delle persone;

VISTE le prescrizioni Regionali Antincendio di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 4 maggio 2018 avente ad oggetto "Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019 – Aggiornamento 2018";

RITENUTO di stabilire, al fine di salvaguardare la salute e la pubblica incolumità, di prevenire il pericolo di incendi e la proliferazione di insetti nocivi, che i proprietari dei terreni incolti provvedano al taglio delle erbacce, degli arbusti, e al ritiro e conferimento in discarica di rifiuti di ogni genere seguendo le modalità previste dalla normativa in materia;

CONSIDERATO che la prevenzione incendi rientra tra le competenze dei comuni;

CONSIDERATO altresì che l'Assessorato Regionale Difesa Ambiente, ogni anno con propria ordinanza impone l'obbligo di provvedere alla eliminazione di fieno, sterpi, e di ogni altro materiale infiammabile, lungo le strade di competenza comunale e delle rispettive aree di pertinenza;

DATO ATTO che l'adozione dei provvedimenti di carattere sanitario inerenti la comunità locale, di Polizia Locale e di Pubblica Sicurezza sono di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'articolo 29 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.ro 285; L.R. n. 15 del 08 Luglio 1985 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.ro 267;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 05 Febbraio 1997 e ss.mm.ii.

VISTI gli articoli 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTO l'articolo 896 del Codice Civile;

ORDINA

Entro il 15 giugno 2018 :

- a) la pulizia, a carico dei proprietari, dei terreni privati in zone urbane e peri-urbane, da sterpaglie, arbusti, erbacee, rifiuti di ogni genere, e da tutto quanto possa favorire il pericolo di incendio ed il proliferare degli insetti nocivi, con conferimento degli stessi in discarica seguendo le modalità previste dalle norme di legge in materia.
- b) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- c) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- d) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- e) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- f) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

E' inoltre vietato

Durante tutto l'anno, ed in particolare nel periodo estivo:

- dal 1° giugno al 15 ottobre di ogni anno, poiché vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi, nei boschi e nelle aree in prossimità di zone boschive, accendere fuochi, anche per l'abbrucciamento di stoppie.

E' concesso

- ❖ ai proprietari e ai conduttori di aree non comprese nelle zone boschive o limitrofe ad esse, sotto la propria responsabilità penale e civile, procedere all'abbrucciamento di stoppie, frasche, cespugli o residui di colture agrarie e di altre lavorazioni, purchè muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di V.A. competente per il territorio.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo da Euro 25,00 a Euro 500,00 senza pregiudizio per le ulteriori sanzioni previste dalla legge. L'amministrazione comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito a carico dei proprietari trasgressori. Ogni altro provvedimento in contrasto con la presente è da ritenersi revocato. La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, in via alternativa è ammesso, entro 120 gg dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza viene inviata:

All'Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
All'Asl di Sassari;
Alla regione Sardegna Assessorato Difesa Ambiente;
All'Amministrazione Provinciale di Sassari – Settore Ambiente;
Alla Stazione Carabinieri di OSSI;
All'UTC –Sede;
All'Ufficio Polizia Municipale di OSSI;
All'Albo Pretorio On-line.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, nelle modalità previste dalla normativa vigente;

IL SINDACO

Dott. Giovanni SERRA



